



ORIGINALE

Mod_fdgc_1_21

DIPARTIMENTO/AREA: AREA AMMINISTRATIVA PATRIMONIO

SERVIZIO: TUTELA E REGOLARIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

ASSESSORATO: AL BILANCIO CON DELEGA AL PATRIMONIO

SG: 348 del 15/07/2025

DGC: 392 del 09/07/2025

Cod. allegati: //

Proposta di deliberazione prot. n° 08

del 08/07/2025

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 347

OGGETTO: Con i poteri del Consiglio Comunale, variazione al Bilancio 2025/2027, Esercizio 2025, ai sensi del principio contabile 9.2.10 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e dell'art. 175, comma 2-3, lett. c) del D.Lgs. 267/2000 mediante applicazione di una quota dell'avanzo accantonato per € 252.434,03 oltre interessi legali, per il pagamento, in favore degli eredi di OMISSIS, delle opere necessarie per il ripristino dello status quo ante sul fondo sito in Napoli, alla via Prospero Guidone, 63, identificato catastalmente al foglio 157, particelle 418-419, in virtù di quanto stabilito dal T.A.R. Campania con Sentenza n. 4744/2025 —RG 1822/2008.

Il giorno **23/07/2025**, in modalità mista (Presenza/Videoconferenza), convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° Otto Amministratori in carica:

SINDACO:

Gaetano MANFREDI

P	A
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

ASSESSORI(*):

Laura LIETO

(Vicesindaco)

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pier Paolo BARETTA

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Antonio DE IESU

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Teresa ARMATO

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Edoardo COSENZA

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------	-------------------------------------

Vincenzo SANTAGADA

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

P A

Maura STRIANO

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Emanuela FERRANTE

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Luca FELLA TRAPANESE

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------	-------------------------------------

Chiara MARCIANI

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

()*: I nominativi degli Assessori (escluso il Vicesindaco) sono riportati in ordine di anzianità anagrafica.

Assume la Presidenza: *Vicesindaco Laura Lieto*

Assiste il Segretario del Comune: *Monica Cinque*

Il Funzionario titolare di incarico di elevata qualificazione

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA, su proposta dell'Assessore al Bilancio con delega al Patrimonio

Premesso che

- con **Decreto Sindacale n. 116 del 31.12.1980**, visto il crollo di numerosi edifici adibiti a civili abitazioni presso il Comune di Napoli, vista l'esigenza di creare idonee strutture per la sistemazione dei nuclei familiari rimasti privi di alloggio, veniva disposta la requisizione dell'area sita in Napoli, alla Via Prospero Guidone n. 63, riportato al NCT del Comune di Napoli al foglio 157, p.lle 418 e 419, di proprietà del Sig. *OMISSIS*, per la durata di due anni, demandando all'Ufficio Patrimonio l'immissione nel possesso della predetta area in favore dell'Ente;
- essendo trascorsi due anni dal citato Decreto Sindacale, il Sig. *OMISSIS* citava in giudizio il Comune di Napoli al fine di ottenere la restituzione dell'area occupata, o, in caso di impossibilità, il pagamento del valore venale di essa con ogni risarcimento per il ripristino dell'originario stato dei luoghi; il pagamento dell'indennità di requisizione; il risarcimento del danno conseguente all'avvenuta demolizione di opere preesistenti sul suolo in questione, il tutto con vittoria di spese;
- il giudizio si concludeva con la Sentenza parziale n. 8128/1987 del 11.08.1987, con la quale il Tribunale di Napoli, V Sezione Civile, ha ritenuto di dover accogliere la domanda di restituzione del suolo proposta dal Sig. *OMISSIS*, mentre ha ritenuto ancora non matura per la decisione la domanda di pagamento delle indennità di requisizione e quella di risarcimento danni;
- a tal proposito, l'Autorità Giudiziaria, sulla scorta della documentazione prodotta dallo stesso *OMISSIS* in corso di giudizio, contenente l'Ordinanza n. 12 del 1983, che ha prorogato l'occupazione sino al 31.12.1983, protrattasi fino al 31.12.1984, ai sensi dell'art. 1 bis del D.L. n. 462/1983 convertito in L. n. 637/1983, ha ritenuto sussistente per il suolo di Via Prospero Guidone n. 63 l'occupazione sine titolo da parte del Comune di Napoli a partire dal 01.01.1985, rigettando, invece, le altre richieste risarcitorie presentato dallo *OMISSIS* e condannando il Comune di Napoli al rilascio dell'immobile in parola in favore del legittimo proprietario;
- con la successiva Sentenza n. 3687/1993 emessa dal Tribunale di Napoli, V Sezione Civile in data 2 aprile 1993, premesso che con la richiamata Sentenza non definitiva si è solo provveduto alla restituzione del fondo in favore del proprietario, dopo aver ritenuto il Comune di Napoli il soggetto obbligato al pagamento dell'indennità di occupazione, ritenendo non dovuto il valore di mercato del bene, ma l'indennità di requisizione ed il risarcimento del danno per occupazione illegittima, il tutto per la somma di Lire 129.854.314, oltre interessi legali con decorrenza dal 11.08.1987, presumendo che alla data di deposito della Sentenza parziale fosse avvenuto il rilascio del fondo, ritenendo non dovuto il risarcimento del danno derivante dalla demolizione dei manufatti insistenti sul fondo, atteso che dalla perizia penale si evince, infatti, non solo che il capannone era stato costruito in assenza della prescritta concessione edilizia, ma anche che lo stesso era stato realizzato da *OMISSIS*, affittuario del fondo;
- i Sigg.ri *OMISSIS*, in qualità di eredi del Sig. *OMISSIS*, hanno proposto appello avverso la sentenza n. 3687/1993, il cui giudizio si è concluso con il rigetto delle domande, come da sentenza n. 1599/1998 della Corte d'Appello di Napoli, I Sezione civile, del 03.07.1998;

Considerato che

- a seguito delle vicende giudiziarie il Comune di Napoli non ha provveduto alla restituzione dell'immobile, per la quale gli eredi di *OMISSIS* hanno adito il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, il quale, con la sentenza n. 4172/2008, ai fini dell'ottemperanza della sentenza d'appello n. 1599/1998, passata in giudicato, ha accolto il ricorso, condannando il Comune di Napoli all'esecuzione del richiamato provvedimento giudiziale entro il termine di sessanta giorni, affidando al Prefetto di Napoli il compito di vigilare sulla puntuale esecuzione e, in caso di inottemperanza oltre al termine assegnato, nominare un Commissario ad acta;
- con Decreto n. 756 del 16.10.2008, trasmesso con nota del 20.10.2008, la Prefettura di Napoli nominava il Commissario ad acta per dare esecuzione alla pronuncia giudiziale precedentemente indicata;

Preso atto che

- il Commissario ad acta, con Delibera n. 11 del 5 novembre 2019, per l'esecuzione di quanto disposto in sentenza di ottemperanza, provvedeva alla liquidazione della somma complessiva di € 159.642,58, sulla scorta di quanto disposto nelle sentenze intervenute sulla vicenda;
- nello specifico, il Commissario ad acta ha provveduto al pagamento delle seguenti somme: - € 125.010,13, con imputazione al cap. 42051 anno 2018, in favore degli eredi di *OMISSIS*; - € 34.632,45 di cui € 5.507,70 per spese di giudizio relative alla sentenza n. 3687/93, in solido con il Ministero per il coordinamento della Protezione Civile, ed € 1.249,18, quali spese relative al giudizio di ottemperanza di cui alla sentenza n. 417/2008, a favore degli eredi del Sig. *OMISSIS*, sul cap. 42051, codice Bilancio 01.11-1.10.05.04.001, Bilancio 2018;
- nonostante le numerose attività svolte, ad oggi, il Comune di Napoli, per il tramite dal Commissario ad acta all'uopo incaricato, non ha ancora provveduto alla restituzione dell'area di Via Prospero Guidone n. 63, a seguito del ripristino dello stato dei luoghi, in capo ai legittimi proprietari.
- il Commissario ad acta, con comunicazione PEC del 11.05.2021, acquisita in pari data al PG/2021/374635, trasmetteva la relazione tecnica di parte, pervenuta dagli eredi del Sig. *OMISSIS*, con la quale sono stati quantificate le opere da realizzarsi al fine di ripristinare lo stato dei luoghi, chiedendo al Comune di Napoli di provvedere alla formulazione di una controproposta utile alla definizione della vicenda;
- a seguito dei numerosi incontri tenuti, da ultimo, con comunicazione PEC del 12.12.2023, acquisita al prot. n. 1016524 del 13.12.2023, il Commissario ad acta, al fine di ottemperare alle pronunce giudiziarie, acquisiva l'atto di accettazione sottoscritto dagli eredi *OMISSIS* per il riconoscimento dell'importo necessario per il ripristino dello stato dei luoghi ante requisizione, esonerando il Comune di Napoli nell'esecuzione dei lavori preventivi al rilascio;
- in virtù dei richiamati approfondimenti, il Servizio Coordinamento e Gestione Tecnica del Patrimonio, con **nota PG/2024/148295 del 15.02.2024** e successiva integrazione con nota PG/2024/297013 del 29.03.2024, stimava l'importo necessario per il ripristino dello stato dei luoghi in € 147.022,89 qualora, tra le opere, sia debba procedere alla rimozione del muretto di delimitazione della proprietà privata, ovvero in € 136.947,12, ove tali opere non debbano essere realizzate;

Preso atto che

- ad oggi i proprietari del cespite, ai quali va restituito il cespite in parola, con il riconoscimento della somma necessaria ai fini del ripristino dello stato dei luoghi, risultano essere i Sigg.ri *OMISSIS*;
- nei loro confronti si dovrà procedere alla restituzione del cespite in parola, nonché, in luogo del ripristino dello status quo ante dello stesso, al riconoscimento della somma di € 136.947,12, ai fini del ripristino dello stato dei luoghi, senza abbattimento del muro perimetrale e, in subordine, ove necessario, all'ulteriore somma di € 10.075,77, per la rimozione anche della citata delimitazione;
- gli artt. 166 e 176 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i prevedono l'utilizzo del fondo di riserva e di cassa mediante deliberazione dell'Organo Esecutivo, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di Bilancio o le dotazione degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti;
- di concerto con l'Area Ragioneria veniva pertanto individuata l'idonea ed opportuna copertura contabile e finanziaria, mediante il Prelievo ai sensi degli artt. 176 e 166 del D.Lgs. 267/2000 dalla Missione 20 – Programma 1 – Titolo 1 – Macroaggregato 10 – Fondo di Riserva (capitolo 42300/2), Bilancio 2024/2026;
- con **Deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 11.04.2024**, l'Organo esecutivo autorizzava il Servizio Tutela e Regolizzazione del Patrimonio alla restituzione dell'area di Via Prospero Guidone n. 63, contraddistinta al NCT del Comune di Napoli al foglio 157, p.lle 418 e 419, di proprietà degli eredi del Sig. *OMISSIS* (i Sigg.ri *OMISSIS*), nonché il prelevamento dalla Missione 20, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 10 "Fondo di riserva" – **Cap. 42300/2**, dell'importo complessivo di **Euro 147.022,89** in dotazione ad un capitolo di nuova istituzione, Esercizio 2024, Bilancio 2024-2026, codice bilancio 01.05-1.10.05.04.001, denominato "Restituzione dell'area di Via Prospero Guidone n. 63";

Tenuto conto che

- nel Bilancio 2024/2026 veniva appostata la summenzionata dotazione assestata sul capitolo di spesa di nuova istituzione 164122, ai fini della sottoscrizione dell'accordo transattivo, finalizzato alla restituzione dell'area di proprietà degli eredi del Sig. *OMISSIS*, sita in Via Prospero Guidone n. 63, contraddistinta al NCT del Comune di Napoli, al foglio 157, p.lle 418 e 419, con contestuale riconoscimento delle somme dovute agli stessi al fine del ripristino dello stato dei luoghi;
- nel frattempo, avverso la **Deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 12.04.2024**, gli eredi del Sig. *OMISSIS* promuovevano ricorso al TAR con procedimento recante RG 1822/2008, finalizzato

IL SEGRETARIO GENERALE
Monica Ciarra

20
U

all'annullamento di quanto deliberato dall'Organo esecutivo, oltre che della stima effettuata dal Servizio Coordinamento e Gestione Tecnica del Patrimonio, con nota PG/2024/148295 del 15.02.2024 per il ripristino dello stato dei luoghi in € 147.022,89, così come comunicato dal Servizio Difesa Giuridica Amministrativa con **nota PG/2024/406927 del 03.05.2024**;

- il procedimento non si è concluso entro il termine dell'annualità 2024, il Servizio Tutela e Regularizzazione del Patrimonio, con nota PG/2024/1121070 del 30.12.2024, comunicava l'impossibilità di impegnare la dotazione assegnata sul capitolo di spesa 164122/0 per l'anno 2024 e, contestualmente, richiedeva l'accantonamento della somma di € 147.022,89 alla sezione Contenziosi del Fondo Passività Potenziali, ai sensi dell'art. 167, co. 3 del D.Lgs 267/2000;

Preso atto che

- nell'ambito delle interlocuzioni intercorse con l'Area Ragioneria, per l'adeguamento del Fondo Passività Potenziali al 31.12.2024, veniva rilevato un ulteriore accantonamento pari ad € 384.000,00 di cui alla nota PG/2023/254297 del 23.03.2023 dell'ex Servizio Demanio e Patrimonio dell'Area Patrimonio, per i lavori di ripristino dello stato dei luoghi di Via Prospero Guidone n. 63, ma erroneamente attribuito, in sede di aggiornamento del FPP, al Servizio Coordinamento e Gestione Tecnica del Patrimonio (già Servizio Tecnico Patrimonio);
- entrambi gli accantonamenti si riferivano alle spese per lavori di ripristino di Via Prospero Guidone n. 63 e che l'ordine dei costi stimati dal verificatore erano prossimi alla cifra dell'accantonamento più elevato, il Servizio Tutela e Regularizzazione del Patrimonio, con **nota PG/2025/339703 del 10.04.2025**, comunicava al Servizio Programmazione e Rendicontazione dell'Area Ragioneria di conservare l'accantonamento di **€ 384.000,00** necessario per l'ottemperanza di quanto sarà poi deciso dal giudice, e di attribuire la spesa al Servizio ARAP 1119;

Preso atto altresì che

- con **nota PG/2025/600837 del 03.07.2025**, il Servizio Difesa Giuridica Amministrativa dell'Area Advocatura trasmetteva copia della Sentenza n. 4744/2025 – RG 1822/2008 emessa dal T.A.R. Campania Sez. V su ricorso prodotto dagli eredi di *OMISSIS* per l'esecuzione del giudicato formatosi con Sentenza n. 1599/1998 della Corte di Appello di Napoli, nonché per l'annullamento della D.G.C. n. 121 del 12.04.2024 coi relativi atti presupposti ed anteriori alla medesima, invitando il Servizio Tutela e Regularizzazione a dare esecuzione a quanto stabilito dal Giudice;
- nel summenzionato giudizio, il T.A.R. Campania accertava *la perdurante inottemperanza al giudicato da parte del Comune, che non ha mai provveduto alla restituzione del fondo, come ordinato, ma ne ha invece modificato l'assetto in assenza di procedimento espropriativo e che, a fronte di ciò, la Delibera Giuntale n. 121/2024 si limitava ad autorizzare la restituzione dell'area, quantificando il costo delle opere necessarie al ripristino in misura di gran lunga inferiore rispetto a quanto stimato dal verificatore, cui il Comune, in ogni caso, non ha dato mai seguito, mediante offerta reale, alla dichiarata volontà di risarcire il danno per equivalente monetario, non risultando di fatto sostanzialmente attuata, escludendo quindi che abbia valore e soddisfacente rispetto alla domanda azionata, né essa può giustificare una declaratoria di improcedibilità*;
- pertanto, con Sentenza n. 4744/2025 – RG 1822/2008, pur respingendo la domanda risarcitoria per la mancata esecuzione del giudicato ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. c), c.p.a., il T.A.R. Campania condannava il Comune di Napoli al pagamento, in favore di parte ricorrente, della complessiva somma di € 252.434,03, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza (26.06.2025) fino al soddisfo, le spese del giudizio e della consulenza tecnica del verificatore;
- il T.A.R., inoltre, nominava quale Commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Napoli con facoltà di delega, affinché provveda, in caso di ulteriore inerzia, all'esecuzione coattiva della summenzionata sentenza, previo infruttuoso decorso del termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della stessa;

Dato atto che

- il Consiglio Comunale ha approvato con **Deliberazione n. 75 del 22.10.2024** il Documento Unico di Programmazione – **D.U.P. 2025/2027** di cui alla Deliberazione di Proposta al Consiglio della Giunta Comunale n. 271 del 12.09.2024. Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29.01.2025 è stata invece approvata la nota di aggiornamento del D.U.P. 2025/2027;
- con **Deliberazione di Giunta Comunale n. 619 del 20.12.2024** di Proposta al Consiglio, l'organo esecutivo ha già approvato lo “...schema del Bilancio di Previsione 2025/2027 ex art. 174 D. Lgs. 267/2000”;

IL SEGRETARIO GENERALE
Monica Chiodo

4/2025

- il Consiglio Comunale ha approvato con **Deliberazione n. 6 del 29/01/2025** il Bilancio di previsione 2025/2027, di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale di proposta al Consiglio n. 619 del 20.12.2024;
- la Giunta comunale con **Deliberazione n. 51 del 25.02.2025** ha approvato il PEG 2025/2027;
- il Consiglio Comunale ha approvato con **Deliberazione n. 33 del 26.05.2025** il Rendiconto di Gestione per l'Esercizio Finanziario 2024, di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale "Approvazione del Rendiconto della gestione 2024" di proposta al Consiglio n. 177 del 29.04.2025;
- ai sensi dell'art. 167, co. 3 del D.Lgs 267/2000 viene *"data facoltà agli Enti Locali di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare"*;
- ai sensi del principio contabile 9.2.10 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 *"...con Bilancio di previsione o, nel corso dell'esercizio con provvedimento di variazione al bilancio, è sempre consentito l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione risultanti dall'ultimo consuntivo approvato"*;
- ai sensi dell'art. 175, co. 3 del D.Lgs. 267/2000, tra le variazioni al bilancio che possono essere deliberate sino al 31 Dicembre di ciascun anno, al **punto c)** è indicata: *"l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono previsti"*;

Verificata

- nel Rendiconto anno 2024, approvato con D.C.C. n. 33 del 16.05.2025, la presenza dell'accantonamento pari ad € 384.000,00 quali *"Passività Potenziali comunicate dal Servizio Demanio e Patrimonio con nota PG/2023/254297 del 23.03.2023, poi confermate con nota PG/2025/339703 del 10.04.2025 del Servizio Tutela e Regolarizzazione del Patrimonio"*, per il pagamento, in favore degli eredi di OMISISS, delle opere necessarie per il ripristino dello status quo ante sul fondo sito in Napoli, alla via Prospero Guidone, 63, identificato catastalmente al foglio 157, particelle 418-419;

Ritenuto

- di poter procedere al finanziamento dell'importo di **€ 253.706,57** (di cui € 1.272,54 a titolo di interessi legali a decorrere dalla data di pubblicazione della Sentenza, avvenuta in data 26.06.2025 e fino al soddisfo), mediante applicazione di quota parte dell'avanzo accantonato di € 384.000,00, a copertura della passività potenziale rilevata dal Servizio Tutela e Regolarizzazione del Patrimonio, in sede di aggiornamento Fondo FPP al 31.12.2024 per il contenzioso in oggetto.;
- opportuno, relativamente agli interessi legali stabiliti dal giudice, calcolarli prudenzialmente alla data del soddisfo del 26.09.2025, ossia entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della Sentenza entro il quale è necessario ottemperare a quanto stabilito dal T.A.R., prima della nomina del Commissario ad acta per l'esecuzione forzata del giudicato, fatto salvo l'importo definitivo che verrà calcolato solamente in sede di predisposizione dell'atto di liquidazione, propedeutico al pagamento;
- relativamente all'importo delle spese legali e della consulenza tecnica, si provvederà al riconoscimento del debito fuori bilancio nella prima utile ricognizione, così come tra l'altro comunicato, con nota PG/2025/600837 del 03.07.2025, dal Servizio Difesa Giuridica Amministrativa dell'Area Avvocatura;
- che, considerato il termine di 90 giorni stabilito dal giudice per l'esecuzione del giudicato, ricorrono i motivi di urgenza previsti dall'art. 134, co. 4, del D.Lgs 267/2000, per cui è necessario, con separata votazione, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per l'urgenza, al fine di evitare ulteriori danni all'Ente, a seguito di una eventuale procedura esecutiva;

Visti

- il D.Lgs n.267/00 ed il D.Lgs. n.118/11;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- gli artt. 175 c. 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000;
- gli artt. 175, co. 5 bis, lettera a) e 187, co. 3, 3 quater e 3 quinquies del D. Lgs. 267/2000;
- il punto 9.2.10 del principio contabile applicato della competenza finanziaria dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011;
- la nota PG/2025/600837 del 03.07.2025 con la quale il Servizio Difesa Giuridica Amministrativa dell'Area Avvocatura trasmetteva copia della Sentenza n. 4744/2025 – RG 1822/2008 emessa dal T.A.R. Campania Sez. V;

IL SEGRETARIO GENERALE
Monica Cingone

2023
4

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Dirigente del Servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive

Il Dirigente del Servizio
Tutela e Regularizzazione del Patrimonio

Tiziana Di Bontà

Con voti UNANIMI,

DELIBERA

1. Con i poteri del Consiglio, di approvare, ai sensi del punto 9.2 e 9.2.10 del principio contabile applicato della competenza finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011), nonché di quanto stabilito dagli artt. 175 e 239, co. 3 del D.Lgs. 267/2000, la seguente variazione del Bilancio 2025/2027, Esercizio 2025:

→ **PARTE ENTRATA:** Incrementare lo stanziamento dell'avanzo accantonato, mediante applicazione di quota parte dell'importo accantonato del risultato di amministrazione al Fondo Passività Potenziali – Sezione Fondo Contenzioso, in virtù di quanto stabilito dal T.A.R. Campania con Sentenza n. 4744/2025 – R.G. 1822/2008, per l'importo di **€ 253.706,57** (di cui € 1.272,54 a titolo di interessi legali);

→ **PARTE SPESA:** Incrementare lo stanziamento di spesa nel Bilancio 2025/2027, Esercizio 2025, per l'importo di **€ 253.706,57** (di cui € 1.272,54 a titolo di interessi legali) per la copertura della passività potenziale rilevata dal Servizio Tutela e Regularizzazione del Patrimonio per il pagamento, in favore degli eredi di *OMISSIS*, delle opere necessarie per il ripristino dello status quo ante sul fondo, sito in Napoli, alla via Prospero Guidone, 63, identificato catastalmente al foglio 157, particelle 418-419, in virtù di quanto poi stabilito dal T.A.R. Campania con Sentenza n. 4744/2025 – RG 1822/2008, con imputazione al capitolo di nuova istituzione, denominato: *“Lavori di ripristino status quo ante per il Fondo sito alla via Prospero Guidone, 63 – Sentenza 4744/2025”* – codice di bilancio 1.05 - 1.10.05.04.001, da attribuire al Servizio Tutela e Regularizzazione del Patrimonio ARAP 1119, come da seguente tabella:

Titolo	Servizio	Capitolo	Tipo	Descrizione	cod. bilancio	Importo
Sentenza del T.A.R. Campania n. 4744/2025 – R.G. 1822/2008	ARAP 1119	N.I.	U	“Lavori di ripristino status quo ante per il Fondo sito alla via Prospero Guidone, 63 – Sentenza 4744/2025”	1.05 – 1.10.05.04.00 1	€ 253.706,57

- ~~(**)~~ Adottare il presente provvedimento con l'emendamento riportato nell'intercalare allegato;
- ~~(**)~~ Con separata votazione, sempre con voti UNANIMI, dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

(**): La casella sarà barrata a cura della Segreteria Generale solo ove ricorra l'ipotesi indicata.

L'Assessore al Bilancio con delega al Patrimonio


Pier Paolo Baretta

Il Dirigente del Servizio
Tutela e Regularizzazione del Patrimonio

Tiziana Di Bontà

VISTO: IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA PATRIMONIO

Pasquale Del Gaudio



COMUNE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 8 DEL 08.07.2025, AVENTE AD OGGETTO:

Con i poteri del Consiglio Comunale, variazione al Bilancio 2025/2027, Esercizio 2025, ai sensi del principio contabile 9.2.10 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e dell'art. 175, comma 2-3, lett. c) del D.Lgs. 267/2000 mediante applicazione di una quota dell'avanzo accantonato per € 252.434,03 oltre interessi legali, per il pagamento, in favore degli eredi di *OMISSIS*, delle opere necessarie per il ripristino dello status quo ante sul fondo sito in Napoli, alla via Prospero Guidone, 63, identificato catastalmente al foglio 157, particelle 418-419, in virtù di quanto stabilito dal T.A.R. Campania con Sentenza n. 4744/2025 – RG 1822/2008.

Il Dirigente del Servizio Tutela e Regularizzazione del Patrimonio esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:

.....
 FAVORSVO.25.434.....

Addi, 8/7/2025.....

IL DIRIGENTE

Proposta pervenuta all'Area Ragioneria il 09/07/2025..... e protocollata con il
 n. 090/2025/392..... ;

Il Ragioniere Generale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, esprime in ordine alla suddetta proposta il seguente parere di regolarità contabile:

.....

Addi, 11/7/2025.....

IL RAGIONIERE GENERALE

✓

Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, Proposta di Delibera n. 8 del 08/07/2025, del Servizio Tutela e Regolarizzazione del Patrimonio, avente ad oggetto: "Con i Poteri del Consiglio Variazione al Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025, per l'applicazione di una quota dell'avanzo accantonato per il pagamento in favore di eredi OMISISS, delle opere necessarie dello status quo ante sul fondo sito in Napoli, via Prospero Guidone 63, ed interessi legali - sentenza TAR n 4744/2025 – RG 1822/2008.

La proposta in esame propone di approvare: **Variazione al Bilancio di previsione 2025/2027 – esercizio 2025 per l'utilizzo di avanzo di amministrazione accantonato.**

L'art. 1, commi 897-898, della Legge 145/2018, fissa limiti all'applicazione in bilancio del risultato di amministrazione vincolato, accantonato, destinato. Per quanto al Comune di Napoli questo limite, a seguito del risultato di amministrazione al 31.12.2024, è fissato per € 257.870.940,1 di cui:

- 52.422.043,21 € pari all'importo indicato alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31.12.2024 al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità e del Fondo Anticipazione Liquidità;
- 175.448.896,89 € pari all'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio nel Bilancio di Previsione 2025/2027.
- 30.000.000,00 € ai sensi del D.L. 96/2025 art. 7 comma 6: "Allo scopo di favorire gli interventi necessari per la trentottesima edizione dell'America's Cup, negli esercizi dal 2025 al 2027, il Comune di Napoli può applicare al bilancio di previsione le quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per un importo non superiore a 30 milioni di euro per ciascuna delle predette annualità".

Ai fini del rispetto di richiamato limite, si dà atto della seguente situazione:

che rientra nell'importo massimo applicabile.

Totale applicato nel bilancio di previsione 2025, rilevante ex art. 1 commi 897/898 legge 145/2018	31.511.947,28€
Avanzo applicato con successive variazioni	103.377.934,79€
Avanzo applicato con la presente proposta di variazione	253.706,57€
TOTALE APPLICATO AGGIORNATO	€ 135.143.588,64

*L'ammontare della voce "avanzo applicato con successive variazioni" è stato rettificato in ragione della mancata ratifica delle seguenti delibere di Giunta per applicazione avanzo GCP/2025/93 – 98 – 101 – 105 – 107 – 108 – 110, 121, 124, 128, 129, 135, 136.

Inoltre si comunica la creazione del capitolo di spesa: 142062.

Tutto ciò premesso e considerato, si esprime parere di regolarità contabile favorevole.

11/7/2025

Il Ragioniere Generale
Dott.ssa Claudia Gargiulo




COMUNE DI NAPOLI

Collegio Revisori dei conti

PARERE PREVENTIVO DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DEL 18/07/2025

OGGETTO: *Proposta di Deliberazione n. 08 del 08/07/2025: Con i poteri del Consiglio Comunale, variazione al Bilancio 2025/2027, Esercizio 2025, ai sensi del principio contabile 9.2.10 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e dell'art. 175, comma 2-3, lett. c) del D.Lgs. 267/2000 mediante applicazione di una quota dell'avanzo accantonato per € 252.434,03 oltre interessi legali, per il pagamento, in favore degli eredi di OMISSIS, delle opere necessarie per il ripristino dello status quo ante sul fondo sito in Napoli, alla via Prospero Guidone, 63, identificato catastalmente al foglio 157, particelle 418-419, in virtù di quanto stabilito dal T.A.R. Campania con Sentenza n. 4744/2025 – RG 1822/2008.*

L'anno duemilaventicinque, il giorno 18 del mese di luglio si è riunito in modalità "a distanza", il Collegio dei Revisori dei Conti così composto e presente:

dott. Costantino SESSA

Presidente

dott. Raffaele PIA

Componente

dott.ssa Teresa DEL PRETE

Componente

per esprimere il proprio parere sulla proposta di Deliberazione di cui all'oggetto.

PREMESSO

- *che il Comune di Napoli è ente in riequilibrio finanziario pluriennale, avendo aderito alla procedura di cui agli art. 243 bis e ss del D. Lgs. n. 267/2000;*
- *che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.75 del 22/10/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025/2027;*

pag. 1/4



COMUNE DI NAPOLI

Collegio Revisori dei conti

- *che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 29/01/2025 è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025/2027;*
- *che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 29/01/2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027;*
- *che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 26/05/2025 è stato approvato il rendiconto della gestione finanziaria 2024.*

CONSIDERATO

- *che con nota PG/2025/600837 del 03.07.2025, il Servizio Difesa Giuridica Amministrativa dell'Area Avvocatura trasmetteva copia della Sentenza n. 4744/2025 – RG 1822/2008 emessa dal T.A.R. Campania Sez. V su ricorso prodotto dagli eredi di OMISSIS per l'esecuzione del giudicato formatosi con Sentenza n. 1599/1998 della Corte di Appello di Napoli, nonché per l'annullamento della D.G.C. n. 121 del 12.04.2024 coi relativi atti presupposti ed anteriori alla medesima, invitando il Servizio Tutela e Regularizzazione a dare esecuzione a quanto stabilito dal Giudice;*
- *il provvedimento in esame propone, con i poteri del Consiglio, ai sensi del punto 9.2 e 9.2.10 del principio contabile applicato della competenza finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011), nonché di quanto stabilito dagli artt. 175 e 239, co. 3 del D.Lgs. 267/2000, la seguente variazione del Bilancio 2025/2027, Esercizio 2025:*

Parte Entrata

- *Incrementare lo stanziamento dell'avanzo accantonato, mediante applicazione di quota parte dell'importo accantonato del risultato di amministrazione al Fondo Passività Potenziali – Sezione Fondo Contenzioso, in virtù di quanto stabilito dal T.A.R. Campania con Sentenza n. 4744/2025 – R.G. 1822/2008, per l'importo di € 253.706,57 (di cui € 1.272,54 a titolo di interessi legali);*

pag. 2/4



COMUNE DI NAPOLI

Collegio Revisori dei conti

Parte Spesa

- *Incrementare lo stanziamento di spesa nel Bilancio 2025/2027, Esercizio 2025, per l'importo di € 253.706,57 (di cui € 1.272,54 a titolo di interessi legali) per la copertura della passività potenziale rilevata dal Servizio Tutela e Regularizzazione del Patrimonio per il pagamento.*

RICHIAMATO

- *l'art.175 comma 4 del D.Lgs.n.267/00;*
- *il principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, punto 9.2;*
- *l'art. 1, commi 897-898, della Legge 145/2018, che fissa i limiti all'applicazione in bilancio del risultato di amministrazione vincolato, accantonato, destinato. Per l'Ente questo limite, a seguito del risultato di amministrazione al 31.12.2024, è fissato per € 257.870.940,10 di cui:*
 - *52.422.043,21 € pari all'importo indicato alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31.12.2024 al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità e del Fondo Anticipazione Liquidità;*
 - *175.448.896,89 € pari all'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio nel Bilancio di Previsione 2025/2027;*
 - *30.000.000,00 € ai sensi del D.L 96/2025 art.7 comma 6:"Allo scopo di favorire gli interventi necessari per la trentottesima edizione dell'America 's Cup, negli esercizi dal 2025 al 2027, il Comune di Napoli può applicare al bilancio di previsione le quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, comma 897 e 898 della legge 30 dicembre 2018 n.145, per un importo non superiore a 30 milioni di euro per ciascuna delle predette annualità".*



COMUNE DI NAPOLI

Collegio Revisori dei conti**VERIFICATO**

- *che l'avanzo vincolato già applicato per il 2025 è pari ad € 134.889.882,07 per cui la presente variazione di € 253.706,57 con applicazione di una quota di avanzo vincolato del risultato di amministrazione, assicura il rispetto del suddetto limite.*

VISTO

- *il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Servizio Tutela e Regolarizzazione del Patrimonio ai sensi dell'art.49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.”;*
- *il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Ragioniere Generale, ai sensi dell'art.49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..*

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

esprime, per quanto di competenza, parere “favorevole” sulla proposta di Deliberazione di G.C. n. 8 del 08/07/2025, ai sensi dell'art. 239 del TUEL.

IL COLLEGIO DEI REVISORI**dott. Costantino SESSA****dott. Raffaele PIA****dott.ssa Teresa DEL PRETE***Sottoscritto digitalmente **

** La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.07/03/2005, n.82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.*

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 8 DEL 08/07/2025
SERVIZIO TUTELA E REGOLARIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
PERVENUTA ALLA SEGRETERIA GENERALE IN DATA 15/07/2025

SG 348 – variazione di bilancio, con i poteri del Consiglio Comunale, per il pagamento di opere necessarie per il ripristino del fondo sito in Napoli, via Prospero Guidone n. 63.

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Con la proposta in esame si intende procedere, con i poteri del Consiglio Comunale, ad una variazione al Bilancio 2025/2027, Esercizio 2025, ai sensi del principio contabile 9.2.10 dell'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e dell'art. 175, comma 2-3, lett. c) del D. Lgs. 267/2000, mediante applicazione di una quota dell'avanzo accantonato per € 252.434,03, oltre interessi legali per € 1.272,54, per il pagamento delle opere necessarie al ripristino dello status quo ante del fondo sito in Napoli, via Prospero Guidone, 63, identificato catastalmente al foglio 157, particelle 418-419, in virtù di quanto stabilito dal T.A.R. Campania con sentenza n. 4744/2025 — RG 1822/2008.

• ATTESTAZIONI DELLA DIRIGENZA RICAVABILI DALLE PREMESSE

La variazione di bilancio oggetto della proposta deliberativa si rende necessaria al fine di ottemperare alla sentenza n. 4744/2025 del T.A.R. Campania che ha condannato il Comune di Napoli *“al pagamento, in favore di parte ricorrente, della complessiva somma di € 252.434,03, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza (26.06.2025) fino al soddisfo, le spese del giudizio e della consulenza tecnica del verificatore”*.

La sentenza sopra indicata attiene ad una vicenda iniziata nel 1980 allorché, *“con Decreto Sindacale n. 116 del 31.12.1980, visto il crollo di numerosi edifici adibiti a civili abitazioni presso il Comune di Napoli, vista l'esigenza di creare idonee strutture per la sistemazione dei nuclei familiari rimasti privi di alloggio, veniva disposta la requisizione dell'area sita in Napoli, alla Via Prospero Guidone n. 63, riportato al NCT del Comune di Napoli al foglio 157, p.lle 418 e 419, [...] per la durata di due anni”*, ad oggi, non ancora restituita. Infatti, a seguito di varie vicende giudiziarie finalizzate, tra l'altro, alla restituzione dell'area occupata, o, in caso di impossibilità, al pagamento del valore venale di essa con ogni risarcimento per il ripristino dell'originario stato dei luoghi, al pagamento dell'indennità di requisizione, al risarcimento del danno conseguente all'avvenuta demolizione di opere preesistenti, si è giunti alla sentenza n. 4744/2025, con la quale il Giudice Amministrativo Regionale *“accertava la perdurante inottemperanza al giudicato da parte del Comune, che non ha mai provveduto alla restituzione del fondo, come ordinato, ma ne ha invece modificato l'assetto in assenza di procedimento espropriativo e che, a fronte di cui, la Delibera Giuntale n. 121/2024 si limitava ad autorizzare la restituzione dell'area, quantificando il costo delle opere necessarie al ripristino in misura di gran lunga inferiore rispetto a quanto stimato dal verificatore, cui il Comune, in ogni caso, non ha dato mai seguito, mediante offerta reale, alla dichiarata volontà di risarcire il danno per equivalente monetario, non risultando di fatto sostanzialmente attuata, escludendo quindi che abbia valore e soddisfacente rispetto alla domanda azionata [...]*.

Nello specifico, la Delibera di Giunta Comunale n. 121/2024 con cui *“l'Organo esecutivo autorizzava il Servizio Tutela e Regolamentazione del Patrimonio alla restituzione dell'area di via Prospero Guidone n. 63 [...] nonché il prelevamento dell'importo complessivo di € 147.022,59”* veniva impugnata innanzi al TAR con procedimento recante RG 1822/2008, conclusosi proprio con la sentenza n. 4744/2025.

La dirigenza proponente ritiene *“opportuno, relativamente agli interessi legali stabiliti dal giudice, calcolarli prudenzialmente alla data del soddisfo del 26.09.2025, ossia entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della Sentenza entro il quale è necessario ottemperare a quanto stabilito dal T.A.R., prima della nomina del Commissario ad acta per l'esecuzione forzata del giudicato, fatto salvo l'importo definitivo che verrà calcolato solamente in sede di predisposizione dell'atto di liquidazione, propedeutico al pagamento”*.

In relazione all'importo delle spese legali e della consulenza tecnica, *“si provvederà al riconoscimento del debito fuori bilancio nella prima utile ricognizione, così come tra l'altro comunicato, con nota PG/2025/600837 del 03/07/2025, dal Servizio Difesa Giuridica Amministrativa dell'Area Avvocatura”*.

A cura del Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e Affari Istituzionali:

L'istruttore, Francesco Fusco

Il dirigente, Maria Aprea

Il predetto Servizio, con nota PG/2025/600837 del 03/07/2025, nel trasmettere copia della Sentenza, invitava il Servizio Tutela e Regularizzazione a dare esecuzione a quanto stabilito dal Giudice.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: *favorevole*

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: *favorevole*

Nel parere contabile viene precisato che *“l’art. 1, commi 897-898, della Legge 145/2018, fissa limiti all’applicazione in bilancio del risultato di amministrazione vincolato, accantonato, destinato. Per quanto al Comune di Napoli questo limite, a seguito del risultato di amministrazione al 31.12.2024, è fissato per € 227.870.940,1.*

- ULTERIORI PARERI PREVISTI DALLA DISCIPLINA LEGISLATIVA O INTERNA

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI – *favorevole*

- QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Si richiamano gli artt. 42, comma 4, e 175, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 in virtù dei quali la Giunta può adottare variazioni di bilancio in casi di urgenza, opportunamente motivati. Tali variazioni devono essere ratificate, a pena di decadenza, dal Consiglio comunale entro sessanta giorni.

- DISCIPLINA INTERNA (REGOLAMENTI, DIRETTIVE, CIRCOLARI)

Si richiamano:

- l’art. 15 del Regolamento di Contabilità del Comune di Napoli il quale disciplina le variazioni di bilancio e le relative comunicazioni.,

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 11/04/2024, avente ad oggetto la *“Autorizzazione alla restituzione dell’area di proprietà degli eredi del Sig. OMISSIS, sita in Via Prospero Guidone n. 63, contraddistinta al NCT del Comune di Napoli, al foglio 157, p.lle 418 e 419, con contestuale riconoscimento delle somme dovute agli stessi al fine del ripristino dello stato dei luoghi. Contestuale prelievo dal Fondo Riserva (cap. 42300 art.2), per Euro 147.022,89 ai sensi degli art. 166 e 176 del D. Lgs. 267/2000 a copertura della spesa”.*

- CONSIDERAZIONI FINALI

Le variazioni di bilancio adottate dalla Giunta con i poteri dell’Organo consiliare, disciplinate dall’art. 42, comma 4, e dall’art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio comunale nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza.

Nella proposta di deliberazione non viene indicato il motivo per il quale gli eredi dei proprietari hanno proceduto all’impugnazione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 11/04/2024 con la quale si provvedeva al prelevamento dell’importo complessivo di € 147.022,59.

Tuttavia, dalla lettura della sentenza del TAR Campania – sezione VI – n. 4744/2025 si evince che la quantificazione dell’importo occorrente al ripristino dello stato dei luoghi, accettato dai ricorrenti per porre fine alla questione, era stato originariamente stimato dagli uffici preposti in € 384.000,00.

Per quanto attiene alla richiesta di risarcimento danni, nella stessa sentenza, il Giudice Amministrativo ne ha pronunciato il rigetto, ritenendo il danno lamentato dai ricorrenti non provato negli atti di causa.

Rilevato che la somma di € 253.706,57 individuata nella presente proposta di delibera riguarda esclusivamente il valore delle opere stimate necessarie per il ripristino dello status quo ante e gli interessi legali fino al soddisfo, attiene alla competenza dirigenziale l’adozione di tutti gli atti necessari a dare completa attuazione alla sentenza del TAR Campania – sezione VI – n. 4744/2025.

Con riferimento al pagamento degli interessi legali, si renderà necessario notificare della vicenda la Procura regionale della Corte dei Conti ai fini della valutazione di eventuali profili di responsabilità amministrativa.

A cura del Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e Affari Istituzionali:


L’istruttore, Francesco Fusco

Il dirigente, Maria Aprea

Si sottolinea che i motivi di urgenza sottesi alla richiesta di immediata eseguibilità, ex art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, sono rinvenibili nella necessità di *“di evitare ulteriori danni all’Ente, a seguito di una eventuale procedura esecutiva”*.

Ricordato che attiene alla dirigenza, nell'ambito delle competenze gestionali ad essa demandate ai sensi dell'art. 107 del TUEL, l'esercizio del potere di vigilanza e di controllo sull'azione amministrativa da porre in essere in attuazione del provvedimento in oggetto, spettano all'Organo deliberante l'apprezzamento dell'interesse e del fine pubblico e ogni altra valutazione conclusiva, con riguardo al principio di buon andamento, economicità e imparzialità dell'azione amministrativa.

Monica Cinque



Firmato digitalmente da:
MONICA CINQUE
Firmato il 23/07/2025 13:21
Serial Certificate:
313032494728113206437700263539478806
Valido dal 09/08/2024 al
09/08/2027
ArubaPEC EU Qualified
Certificates CA G1

Il documento è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7/3/2005, nr. 82 e ss.mm.ii. (CAD) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Visto:
Il Sindaco


Deliberazione di G. C. n. 347 del 23/07/2025 composta da n. 16 pagine
progressivamente numerate,

☐ nonché da allegati come descritti nell'atto.*


*Barrare, a cura del Servizio Supporto giuridico agli organi, assistenza alla Giunta e affari istituzionali, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE


- Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* il 24/7/2025 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000);
- La stessa, in pari data, è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art.125 del D. Lgs.267/2000), nonché ai dirigenti apicali per la successiva assegnazione ai dirigenti responsabili delle procedure attuative.

Servizio Supporto giuridico agli Organi,
assistenza alla Giunta e affari istituzionali
Il Funzionario titolare di incarico
di Elevata Qualificazione



ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione :

 ☒ con separata votazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

☐ è divenuta esecutiva il giorno ai sensi dell'art.134, comma 3, del D. Lgs.267/2000, essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Addi

Servizio Supporto giuridico agli Organi,
assistenza alla Giunta e affari istituzionali
Il Funzionario titolare di incarico
di Elevata Qualificazione

.....

Attestato di compiuta pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata
Pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questo
Comune

dal al

Servizio Supporto giuridico agli Organi,
assistenza alla Giunta e affari istituzionali
Il Funzionario titolare di incarico di
Elevata Qualificazione

.....

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n..... pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta comunale n. del

☐ divenuta esecutiva in data

Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti nell'atto, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente.

Servizio Supporto giuridico agli Organi,
assistenza alla Giunta e affari istituzionali
Il Funzionario titolare di incarico
di Elevata Qualificazione

.....